

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

AVVISO

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E DELL'USR PUGLIA, COME DISPOSTO DAL TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, IN DATA 23/06/2023, NRG 7623/2023, ORDINANZA COLLEGIALE N. 10655/2023.

Con riferimento all'ordinanza collegiale n. 10655/2023, pubblicata in data 23/06/2023, NRG 7623/2022, dal Tar del Lazio Sezione III bis, e con camera di consiglio fissata per il giorno 18/07/2023, è stata autorizzata altresì la notificazione mediante pubblici proclami telematici in relazione al giudizio ad oggetto, secondo le modalità stabilite dall'ordinanza n. 836/2019 del Tar del Lazio Sez. III bis NRG 13917/2018, si

AVVISA

Quanto segue:

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

TAR LAZIO, SEZIONE III BIS, NUMERO DI REGISTRO GENERALE 7623/2023, ORDINANZA COLLEGIALE N. 10655/2023 PUBBLICATA IL 23/06/2023.

2. Indicazione del nome della ricorrente e dell'Amministrazione intimata:

Nome del ricorrente:

Prof.ssa DITELLA FILOMENA (DTLFMN70E58L418A) nata a Tricarico (MT) il 18/05/1970 ed ivi residente alla Via P.A. Ferri n. 26, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo depositato in telematico ed allegato al ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore (solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it)

Amministrazioni intime:

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;
- **Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**, in persona del Capo Dipartimento p.t.;
- **Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **Dott. Filippo Serra**, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico;
- **Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione** p.t.,
- **Dott. Stefano Versari**, in qualità di Capo Dipartimento p.t. per il sistema educativo di istruzione e di formazione;
- Ove occorra **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale della Puglia**, in persona del proprio rappresentante legale p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari**, in persona del proprio rappresentante legale p.t.
- **Ambito Territoriale Provinciale di Bari**, in persona del proprio rappresentante legale p.t.;
- **Dott.ssa Giuseppina Lotito**, in quanto dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari;
- **Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle**, in persona del Dirigente Scolastico pt.;
- **Dott. Giovanni Mariani**, in quanto dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle;

Nonché nei confronti di Sig. CHIERICO FRANCESCO – A026 GPS Bari seconda fascia con punteggio 81, posizione n. 124; **Sig.ra BURDO DOMENICA**– A026 GPS Bari seconda fascia con punteggio 81, posizione n. 127; **Sig. CANTACESSI VITO NICOLA** - A027 Bari GPS seconda fascia con punteggio 76,50, posizione n. 79; **Sig. PROCACCI GAETANO**– A027 Bari GPS seconda fascia con punteggio 12, posizione n. 288; **Sig.ra CARVANI BIBIANA**– A020 GPS Bari seconda fascia con punteggio 69, posizione n. 153;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Sig. VARVARA PAOLO - A020 GPS Bari seconda fascia con punteggio 67,50, posizione n. 158; **Sig. CALO' ANTONIO**– A037 GPS Bari seconda fascia con punteggio 71, posizione n. 148; **Sig.ra ZONNO ADRIANA** – A037 GPS Bari seconda fascia con punteggio 71, posizione n. 149; **Sig.ra SANNICANDRO VALENTINA**– A047 GPS Bari seconda fascia con punteggio 73,50, posizione 360; **Sig.ra OLITA ENRICA**– A047 GPS Bari seconda fascia con punteggio 73,50, posizione 361; **Sig. DI LIDDO GIOVANNI** – A060 GPS Bari seconda fascia con punteggio 61,50, posizione 449; **Sig. MASSARO SAVINO**– A060 GPS Bari seconda fascia con punteggio 61, posizione 456;

3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e sunto del ricorso.

Con il **ricorso introduttivo** è stato chiesto l'annullamento e/o nullità e/o disapplicazione:

- 1) Del decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21/12/2022, avente ad oggetto “*Depennamento da GPS 2^ fascia – Graduatorie di Istituto 3^ fascia - cl. di concorso A026 – A027 personale docente scuola secondaria di II grado. Rettifica del punteggio per le cl. di concorso A020–A037-A047GPS2^ fascia-Graduatorie di Istituto 3^ fascia personale docente scuola secondaria di II grado cl. di concorso A060GPS 2^ fascia-Graduatorie di Istituto 3^ fascia personale docente scuola secondaria di I grado–biennio 2022/23–2023/24–Prof.ssa Ditella Filomena-C.F. DTLFMN70E58L418A*”, a firma dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, in persona del dirigente scolastico p.t. dott. Giovanni Mariani, nella parte in cui è stato disposto il depennamento ed il decurtamento del punteggio della ricorrente, nei limiti dell’interesse;
- 2) Nonché della nota prot. n. 9083 VII.1 del 21/12/2022, tramite cui l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle ha trasmesso in allegato il predetto decreto prot. 9082 VII.1 di depennamento e decurtamento riferito alla prof.ssa Ditella Filomena;
- 3) Nonché del provvedimento prot. n. 8138 VII. 1 del 23/11/2022, a firma dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, avente ad oggetto

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

“Comunicazione avvio del procedimento di depennamento cl. di concorso A026 – A027 GPS 2^ fascia - Graduatorie di Istituto 3^ fascia personale docente scuola secondaria di II grado – biennio 2022/23 – 2023/24 – Prof.ssa Ditella Filomena C.F. DTLFMN70E58L418A – artt. 7 e seguenti legge n. 241/1990”, ove inteso in senso lesivo per la parte ricorrente;

- 4) Nonché del provvedimento prot. n. 2552 del 06/03/2023, a firma dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, avente ad oggetto *“Riscontro Impugnazione”*, in risposta all’istanza della ricorrente, nella parte in cui conferma il gravato provvedimento di depennamento e decurtamento della ricorrente;
- 5) Nonché del decreto n. 2333 del 30/01/2023, a firma dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto la convalida dell’esclusione della ricorrente, a seguito del gravato decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21/12/2022;
- 6) Nonché del decreto n. 4042 del 14/02/2023, a firma dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto la convalida della rettifica dei punteggi per le classi di concorso A020, A037 e A047, a seguito del gravato decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21/12/2022;
- 7) Nonché del decreto n. 4040 del 14/02/2023, a firma dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto la convalida della rettifica del punteggio per la classe di concorso A060, a seguito del gravato decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21/12/2022;
- 8) Nonché di ogni altro ed eventuale allegato ai predetti provvedimenti, se inteso in senso lesivo; nonché di ogni altro ed eventuale provvedimento di decurtamento del punteggio della ricorrente e/o depennamento, a firma delle amministrazioni resistenti, se inteso in senso lesivo per la parte ricorrente;
- 9) Ove occorra se inteso in senso lesivo del D.P.R. n. 19/2016, avente ad oggetto il riordino delle classi di concorso, *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”*, a firma del Ministero dell’Istruzione, tra cui i pedissequi allegati e note, comprese le allegare

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

tabelle di riordino, ivi compresa dunque la tabella A allegata al predetto decreto, per quanto concerne la classe di concorso di interesse del ricorrente;

- 10) Nonché ove occorra del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, a firma del Ministero dell'Istruzione, recante “*Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica*”, ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui la tabella A e le gravate Tabelle sulle classi di concorso allegate al predetto decreto, nei limiti dell'interesse;
- 11) Nonché del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante “*Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure*”, a firma del Ministero dell'Istruzione, comprese pedissegue note ed allegati, ed ivi comprese le allegare tabelle degli ambiti disciplinari concorsuali, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente ed ove occorra;
- 12) Nonché ove occorra del D.M. n. 259 del 09/05/2017, recante “*Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso*” a firma del Ministro dell'Istruzione, ivi compresa la tabella A e le gravate tabelle relative alle classi di concorso di interesse;
- 13) Nonché ove occorra del D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, a firma del Ministero dell'Istruzione, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ivi comprese le relative tabelle nei limiti dell'interesse;
- 14) Nonché ove occorra della nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020;
- 15) Nonché, se inteso in senso lesivo, del decreto di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Bari n. 16593/2022, a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto “*pubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) Personale docente ed educativo – aa. ss. 2022/23 e 2023/24*”, con il quale venivano pubblicate le GPS di Bari per la fascia e classi di concorso di interesse della ricorrente;
- 16) Nonché, se inteso in senso lesivo, del decreto di rettifica delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Bari n. 20847/2022, a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto “*Ri-pubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) Personale docente ed educativo – aa. ss. 2022/23 e 2023/24*”, con il quale venivano ripubblicate le GPS di Bari per la fascia e classi di concorso di interesse della ricorrente, nei limiti dell’interesse;

- 17) Nonché di ogni eventuale ed altra graduatoria nei limiti dell’interesse e per le classi e fasce della ricorrente e di ogni eventuale decreto di approvazione;
- 18) Nonché ove esistente e se ritenuto lesivo, di ogni altro atto, anche non conosciuto, se inteso nel senso di escludere la ricorrente dalle classi di concorso di proprio interesse;
- 19) Nonché ove occorra dell’Ordinanza ministeriale n. 112/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, ivi compreso l’art. 8, co. 5, e l’art. 6, co. 4, secondo cui “gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”, nonché di ogni eventuale pedissequo allegato comprese le tabelle dei titoli denominate tabelle A (da A1 a A010);
- 20) Nonché ove occorra dell’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, a firma del Ministero dell’Istruzione p.t., nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le eventuali tabelle.
- 21) Nonché del Dm n. 249 del 2010 avente ad oggetto: «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado,*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del dm n. 81/2013, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto la modifica del predetto decreto dm n. 249/2010, se inteso in senso lesivo.

- 22) Nonché del DM. 131 del 13 giugno 2007, a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed avente ad oggetto *“Regolamento supplenze docenti”*, ivi compresi eventuali e pedissequi allegati e note;
- 23) Nonché ove occorra delle Graduatorie per le classi di concorso e fascia di interesse, relative al biennio precedente ed in corso, se intese in senso lesivo ed ivi compresi i gravati decreti di approvazione, nei limiti dell'interesse;
- 24) Nonché ove occorra del Dm n. 509/99 a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”*, nonché delle tabelle allegate, comprese quelle di equiparazione tra le classi di interesse;
- 25) Nonché ove occorra del Dm n. 270/2004, a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, e delle relative tabelle se lesive;
- 26) Nonché del decreto di convalida dei punteggi per le classi di concorso di interesse del ricorrente;
- 27) Del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante *“Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”*, come modificato dal gravato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;
- 28) Del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 29) Nonché ove occorra delle proposte di esclusione formulate dalle Istituzioni scolastiche con i relativi decreti, acquisiti nel SIDI e conservati agli atti di quest'Ufficio e/o le segnalazioni pervenute dagli interessati;
- 30) Nonché delle Note M.I. n. 1290 del 22-07-2020, n. 1550 del 04-09-2020, n. 162 del 02-02-2021, la Nota del Ministero dell'Istruzione (M.I.) prot. N. 28597 del 29/07/2022 recante "Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A." con riferimento all'a.s. 2022/2023;
- 31) Di ogni altra nota se intesa in senso escludente per la classe di concorso di interesse; e di ogni eventuale altro atto escludente anche non conosciuto;
- 32) Del Decreto dipartimentale del 21 luglio 2020 n. 858 - Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22.
- 33) Nonché ove occorra, se inteso in senso lesivo, del DM. n. 201/2020 avente ad oggetto *"Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno"*, a firma del Ministero dell'istruzione e del Merito, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le tabelle, tra cui in particolare la Tabella D.
- 34) Nonché ove occorra, se inteso in senso lesivo, del DM. n. 93/2016 avente ad oggetto *"Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento"*, a firma del MIUR;
- 35) Nonché ove occorra del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, ivi compresi eventuali tabelle ed allegati;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Sunto dei motivi:

1. Il giudizio verte sull'esclusione dalle GPS di II fascia di Bari della ricorrente per le classi di concorso A027 e A026.
2. Nello specifico, la ricorrente, con ricorso straordinario poi trasposto al Tar Lazio, è una docente laureata in Ingegneria Edile, indirizzo Progettazione Edile e Urbanistica, conseguita presso l'Università degli Studi della Basilicata-Potenza, in data 21/04/2004 (doc.1), e che, in virtù del predetto titolo, è ammessa ad insegnare nella classe di concorso A020 (fisica alle scuole superiori), nonché nella classe di concorso A047 (scienze matematiche applicate), ma non nella classe di concorso A027 (matematica e fisica nelle scuole superiori) né nella classe A026 (matematica alle scuole superiori).
3. L'odierna ricorrente proponeva ricorso, lamentando la sua esclusione dalle classi di concorso A027 e A026, per le quale ha anche prestato servizio ed il quale è stato altresì decurtato per le classi di concorso A020, A037, A047 e A060.
4. Le doglianze eccepite con il ricorso introduttivo riguardano:

IN LIMINE - SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

0. Oggetto di impugnazione con il presente ricorso, benché in via incidentale e subordinata, come meglio si vedrà nelle successive doglianze, sono anche i regolamenti di riordino delle classi di concorso e gli atti generali.

In materia di graduatorie provinciali per le supplenze, com'è noto, vige il principio costituzionalmente rilevante della c.d. doppia tutela (cfr. CDS, Sent. n. 2007/2021; ex plurimis SS.UU. 15 dicembre 25840/2016).

Con riferimento al biennio trascorso, la parte istante ha avviato, peraltro limitatamente alla classe di concorso A027, in quanto all'epoca era l'unica classe contestata, il giudizio tuttora pendente, con altro patrocinio, presso il Tribunale del Lavoro di Bari, al fine di: "Accertare e dichiarare la validità del titolo indicato dalla ricorrente ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali II fascia e conseguenti di Istituto per le supplenze AA.SS. 2020/21 e 2021/22 e successivi aggiornamenti, per la classe di concorso A027 ambito territoriale provincia di Bari come in atti descritto; per l'effetto, previa disapplicazione del decreto prot. 0004339 del 23.10.2020 del Liceo Classico Statale "Cagnazzi" di Altamura (BA), ORDINARE al Ministero

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, di reinserire l'istante nella graduatoria in oggetto con decorrenza dal 01.09.2020".

I. ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DELLA TABELLA D DEL DM N. 201/2020 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'INSEGNAMENTO C.D. "A CASCATA" – VIOLAZIONE DELL' OM N. 112/2022- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST. - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 70/99CE- VIOLAZIONE DEL DPR 19/2016 – VIOLAZIONE DEL DM 93/2016 - VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98.

IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITA' DELLA TABELLA D DEL DM N. 201/2020 ED OVE OCCORRA DEI DECRETI DI RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO.

1.1 Occorre innanzitutto rilevare che in base alla Tabella D contenuta nel Dm n. 201/2020, la ricorrente, in quanto ammessa ad insegnare nella classe di concorso A020 (fisica alle scuole superiori) e nella classe di concorso A047 (scienze matematiche applicate), è altresì ammessa ad insegnare nella classe di concorso affine A027 (fisica e matematica alle scuole superiori).

Sempre in forza della predetta Tabella D, l'odierna ricorrente, poiché ammessa ad insegnare nella classe di concorso A027, è altresì ammessa, a sua volta, ad insegnare nelle classi di concorso affini: A026 (oltre ad A020, A047, da cui non è stata depennata).

1.2 In altri termini, sulla base della lettura sillogistica della predetta normativa, è possibile affermare che: premesso che l'insegnamento nelle classi di concorso A020 (fisica alle scuole superiori) ed A047 (scienze matematiche applicate alle scuole superiori) permette al contempo di insegnare nella classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori), la quale, a sua volta, permette di insegnare altresì nella classe di concorso A026 (matematica alle scuole superiori) (premessa maggiore), e posto che la ricorrente insegna già nelle classi di concorso A020 ed A047 (premessa minore), la ricorrente è legittimata ad insegnare nella classe di concorso A027 e, dunque, anche nella classe di concorso A026 (conclusione).

1.3 In subordine, invece, nell'ipotesi in cui non si dovesse intendere la predetta Tabella D come applicabile alla procedura di aggiornamento delle GPS, come pure nell'ipotesi in cui non si

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dovesse intendere il Dm. n. 93/2016 applicabile alle GPS, si contestano tali ed eventuali ingiuste previsioni, al pari dei restanti decreti di riordino delle classi di concorso e dell'O.M. n. 112/2022, se per l'appunto intesi nel senso di non applicare ab origine il predetto criterio "a cascata" per l'aggiornamento delle GPS.

Invero, in caso di omessa applicazione della Tabella D del Dm. 201/2020 ovvero del Dm. 93/2016 alla fattispecie in esame, accadrebbe che il medesimo titolo di Laurea potrebbe valere in maniera diversa in base alla tipologia di procedura a cui l'istante ha accesso.

II. ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DPR 19/2016 – VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DEL DM 93/2016 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 – VIOLAZIONE DELLA TABELLA D DEL DM N. 201/2020 - VIOLAZIONE O.M. 112/2022 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – CARENZA ISTRUTTORIA. IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITA' DEI DECRETI DI RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO.

2.1 Un ulteriore profilo di censura riguarda poi il fatto che la ricorrente, ammessa ad insegnare nella classe di concorso A020 (fisica alle scuole superiori) ed A047 (scienze matematiche applicate), non potrebbe insegnare nella classe di concorso A026 ed A027.

In particolare, appare assurdo, nonché manifestamente irrazionale, che la ricorrente sia ammessa ad insegnare "matematica applicata alle scuole superiori" (classe A047), "fisica alle scuole superiori" (classe A20), ma nel momento in cui deve insegnare "fisica e matematica" alle scuole superiori, cosa che già di fatto avviene, non potrebbe più farlo; così come risulta illogico che la parte istante sia ammessa ad insegnare "scienze matematiche applicate" (A047), ma non anche "matematica" (A026).

Tale aspetto mette in luce il principio sostanzialistico, oltreché logico, già evidenziato dalla Giurisprudenza amministrativa (ex plurimis, Tar Lazio, Sez. III Bis, Sentt. nn. 10850/2022; 6350/2022; 6542/2022; 2839/2023), la quale ha ritenuto che l'insegnamento di matematica e fisica non può che comportare l'insegnamento contestuale di entrambe le materie.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

La predetta Giurisprudenza ha dunque demolito con effetti erga omnes quella parte del regolamento che impediva ai Laureati di Ingegneria di insegnare entrambe le materie nella classe di concorso A027.

2.2 Pertanto, la Giurisprudenza amministrativa ha ritenuto illogico che quanti versino nella medesima condizione della parte istante, possano insegnare matematica e fisica alle scuole superiori, ma non anche entrambe (ex plurimis, Tar Lazio, Sez. III Bis, Sentt. nn. 10850/2022; 6350/2022; 6542/2022; 2839/2023).

In tale ottica, dunque, deve essere censurato l'ingiusto depennamento dalla classe A026, in quanto, dal punto di vista sostanziale, chi insegna "scienze matematiche applicate" (A047) non può che avere la medesima competenze per insegnare "matematica" (A026) nel medesimo ordine di scuola, con la conseguenza che in base ad un'interpretazione logica e costituzionalmente orientata della norma, la docente può senz'altro insegnare entrambe le materie affini: A026 ed A027.

2.3 In subordine, nel momento in cui si dovesse, per assurdo, ritenere che sia proprio la normativa del settore a prevedere l'impossibilità per la ricorrente di insegnare le predette materie affini, e nel caso in cui non sia possibile la lettura costituzionalmente orientata dalla norma, si ritengono illegittimi sotto ulteriore profilo i decreti di riordino, ivi compresa la Tabella A del Dpr n. 19/2016, la Tabella D del Dm 201/2020 e il Dm n. 93/2016 e la relativa ordinanza n. 112/2022.

Nello specifico, il Dpr 19/2016 Tabella A, il Dm 259/2017, il Dm 22/2005, il Dm 39/98 e il Dm 354/98, nonché la Tabella D del Dm 201/2020 e il Dm 93/2016 e la relativa ordinanza n. 112/2022, ove occorra, si impugnano nella parte in cui tali provvedimenti dovessero essere per l'appunto intesi nel senso di escludere la ricorrente dall'insegnamento nella classe di concorso A026 ed A027, ancorché la stessa docente già insegni scienze matematiche applicate (A047) e fisica alle scuole superiori (A020).

III. VIOLAZIONE DEL DPR 19/2016 – VIOLAZIONE DEL DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DEL DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DEL DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 – PALESE IRRAZIONALITA' – DIFETTO DI PROPORZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

DEI PRINCIPI FONDAMENTALI – VIOLAZIONE DELLA TABELLA D DEL DM N. 201/2020 – VIOLAZIONE DEL DM 93/2016 - VIOLAZIONE OM N. 112/2022 - IN SUBORDINE: SOTTO ALTRO PROFILO ILLEGITTIMITA' DEI DECRETI DI RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO.

3.1 Nel caso in cui la predetta doglianza non fosse ritenuta sufficiente, in via subordinata, si articola un ulteriore motivo di censura con riferimento all'ingiusta espulsione ricevuta dalla parte istante.

In particolare, l'amministrazione scolastica contesta che la ricorrente non avrebbe i seguenti esami previsti dalla tabella A di cui al DPR n. 19/2016, tramite cui sono state riordinate le classi di concorso: per quanto concerne la classe di concorso A026, l'Amministrazione specifica che "nel suo piano di studi mancano gli esami di geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo della probabilità, analisi numerica o calcolo numerico"; invece, per quanto riguarda la classe di concorso A027, si afferma che "la sua laurea risulta conseguita in data 21/04/2004 e, pertanto, oltre il termine previsto".

3.2 Occorre invece osservare che con riferimento alle succitate classi di concorso, il piano di studi della ricorrente è conforme a quanto è previsto dalla normativa di cui al DPR n. 19/2016. Tale normativa, infatti, richiede, ai fini della collocazione utile in graduatoria per la classe di concorso A026 e per la classe di concorso A027, il possesso della Laurea in Ingegneria, nonché i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I: tali esami sono stati sostenuti dall'odierna ricorrente.

La menzionata normativa richiede altresì il possesso di ulteriori due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo della probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, in riferimento ai quali non può sostenersi che l'odierna ricorrente non ne sia in possesso.

3.3 Ora, la docente possiede i predetti esami, in quanto è chiaro come non sia possibile adottare il requisito formalistico quale criterio di individuazione degli esami sostenuti dalla ricorrente alcuni decenni addietro; tale criterio è in effetti legato soltanto al nome degli esami, che i vari atenei all'epoca attribuivano all'interno dei piani di studi accademici, ma tale criterio,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

illogicamente adottato dalla parte pubblica, non valuta l'aspetto sostanziale della vicenda e della preparazione universitaria della ricorrente.

3.5 In subordine, ove non dovesse trovare accoglimento la predetta doglianza, si contestano, sotto ulteriore profilo, i decreti di riordino delle classi di concorso poiché ritenuti in tal caso illegittimi al pari dell'ordinanza n. 112/2022, ove dovessero essere intesi nel senso formale e non sostanziale riguardo al programma di studi.

Invero, nell'ipotesi in cui tali decreti dovessero prevedere che la ricorrente non dovesse possedere i titoli all'insegnamento, ancorché abbia sostenuto i predetti esami, tale previsione sarebbe illogica ed in palese contrasto con il principio del buon andamento ex art. 97 Cost.

Infatti, i decreti di riordino devono necessariamente tutelare la posizione di chi, come la ricorrente, abbia conseguito i titoli prima che entrasse in vigore il nuovo DPR n. 19/2016, il quale non può di certo prescindere dal considerare gli esami sostenuti dalla ricorrente al di là del nome che tali esami potevano avere nei decenni trascorsi.

IV. VIOLAZIONE DEL BROCARDO LEX POSTERIOR SPECIALIS DEROGAT LEX PRIORI GENERALIS - VIOLAZIONE DPR 19/2016 – VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 - VIOLAZIONE DELLA TABELLA D DEL DM N. 201/2020 – VIOLAZIONE DEL DM 93/2016 VIOLAZIONE OM N. 112/2022 ILLOGICITA' MANIFESTA – IN SUBORDINE ILLEGITTIMITA' DEI DECRETI DI RIORDINO SOTTO ALTRO PROFILO.

4.1 Inoltre, a legittimare l'insegnamento della ricorrente nelle classi di concorso A026 ed A027, milita anche il Dm n. 354/1998, che, successivamente al Dm n. 39/98, ha istituito gli Ambiti Disciplinari.

Tale decreto, che succede al predetto Dm n. 39/98, ha previsto che la classe di concorso A027, A020 ed A026 (ex 49/A, 47/A, 38/A) facciano parte del medesimo Ambito Disciplinare n. 8.

Tale decreto ha inoltre previsto che al fine di insegnare nella classe di concorso A027 ed A026 occorre che la ricorrente possieda il titolo di Laurea in Ingegneria oltre agli esami come sopra visti, e che la ricorrente possiede in ragione di una lettura sostanzialistica della fattispecie in esame.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ne deriva, alla luce di una interpretazione logica e razionale della succitata norma, che il decreto n. 354/1998 è successivo e speciale rispetto al dm n. 39/1998, e, pertanto, integra e modifica quest'ultimo, riconducendo nell'alveo di unico ambito disciplinare (A.D. 8), l'insegnamento delle classi di concorso A020, A026 ed A027.

4.2 In caso contrario, infatti, qualora così non fosse, ossia se il decreto n. 354/1998 non venisse inteso come speciale e modificativo rispetto al Dm n. 39/98, tali decreti unitamente alle allegate tabelle ed al pari dei restanti e già menzionati decreti di riordino, come pure dell'O.M. n. 112/2022, dovrebbero essere annullati nei limiti dell'interesse, ossia per il fatto che il Dm 354/1998 ed i relativi allegati, con speciale riferimento all'Ambito disciplinare n. 8, non avrebbero integrato, per le classi di interesse della ricorrente, il precedente dm n. 39/98 e le allegate tabelle, in particolare la tabella A, con la conseguenza di non avere neppure integrato le più recenti tabelle del DPR n. 19/2016 e 259/2017.

V. VIOLAZIONE ART. 2126 CC – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA – VIOLAZIONE DPR 19/2016 – VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 - VIOLAZIONE DELLA TABELLA D DEL DM N. 201/2020 – VIOLAZIONE DEL DM 93/2016 – VIOLAZIONE DELL'OM 112/2022.

5.1 La ricorrente eccepisce in via gradata la violazione del principio euro unitario del legittimo affidamento.

Tale principio, com'è noto, scaturisce sia dai più tradizionali canoni della buona fede e della diligenza e sia dal principio della certezza dei rapporti tra privati ed amministrazioni.

Invero, il fatto che la ricorrente già nei precedenti aggiornamenti abbia insegnato nella classe di concorso A027 e nella classe di concorso A026, e per cui aveva altresì maturato il relativo punteggio, per poi vedersi negare a distanza di anni l'inserimento nella medesima classe, risulta essere senz'altro una violazione palese del principio del legittimo affidamento, soprattutto in forza del fatto che i titoli ed i punteggi della parte istante erano stati convalidati.

VI. ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Veniva altresì richiesta la notifica per pubblici proclami che poi è stata autorizzata, come sin qui specificato.

VII. ISTANZA DI SOSPENSIVA

7.1 Per quanto concerne il requisito del fumus boni iuris, si rinvia alle doglianze sopra articolate, mentre per quanto attiene al profilo del periculum in mora va detto che la ricorrente è stata esclusa dalle Graduatorie per le classi di interesse.

Al contrario, l'adozione della misura cautelare permette che il bene della vita rimanga integro sino all'udienza di merito.

7.2 La ricorrente, dunque, è stata esclusa dall'insegnamento delle predette discipline, con la conseguenza di essersi vista interrotto l'insegnamento che già stava svolgendo, anche per il presente anno scolastico.

4. Con riferimento all'indicazione dei controinteressati, questi sono genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nelle graduatorie di interesse impugnate, come da elenco allegato al presente avviso.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it , attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Ordinanza collegiale n. 10655/2023 NRG 7623/2023 pubblicata dal Tar Lazio Sezione III bis in data 23/06/2023.

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il Ministero dell'Istruzione e l'USR Puglia hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza di autorizzazione - così come consegnati da parte ricorrente – in calce a cui dovrà essere inserito l'**Avviso** contenente quanto di seguito riportato:

- a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 10655/2023, NRG 7623/2023, pubblicata dal Tar Lazio Sez. III bis, in data 23/06/2023;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- c) il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'USR Puglia non dovranno rimuovere dai loro siti, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- d) il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'USR Puglia dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibili in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e) il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'USR Puglia dovranno curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Si allega il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e l'elenco dei controinteressati.

Si rimane in attesa dello svolgimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'USR Puglia degli adempimenti descritti, nonché resta a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto.

Cordiali Saluti

Lecce – Roma, 04/07/2023

Avv. Sirio Solidoro